



COMUNE DI TARANTA PELIGNA

(PROVINCIA DI CHIETI)

Area Finanziaria e Tributi

Tel. e Fax 0872 - 910118 C.F. e P. Iva 00153460696

e-mail: ragioneria@comune.tarantapeligna.ch.it

Piazza Municipio, 5 – 66018 TARANTA PELIGNA (CH)

I.C.I. ANNO 2010 - SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si rende noto che **dal 1 al 16 dicembre 2010** dovrà essere versata la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata nel mese di giugno. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta deve essere corrisposta mediante:

- versamento diretto al concessionario della riscossione **SO.GE.T. S.P.A.** Società di Gestione Entrate e Tributi presso gli sportelli di zona;
- versamento su apposito conto corrente postale n. **89049019** intestato a: **SOGET SPA - TARANTA PELIGNA - CH - ICI**;
- modello di versamento «F24» compilando la **sezione ICI** ed altri tributi locali ed utilizzando il codice identificativo (o codice catastale) del Comune di Taranta Peligna **L047**.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29 Aprile 2010 sono state stabilite le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2010 riassunte nella maniera seguente:

<p>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E PER QUELLE ASSIMILATE DA REGOLAMENTO LIMITATAMENTE ALLE CASISTICHE INDICATE:</p> <p><u>PERTINENZE</u></p> <p><i>"Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale"</i> (Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.).</p> <p><u>ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE</u></p> <ul style="list-style-type: none">• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 8 c. 2 lett. a vigente Regolamento I.C.I.);• l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado con contratto di comodato e/o autodichiarazione resa dal proprietario e/o avente titolo a condizione che nella stessa abitazione il parente abbia stabilito la propria residenza anagrafica (Art. 8 c. 2 lett. b vigente Regolamento I.C.I.).	<p>ESCLUSA (D.L. 93/08)</p>
<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> <p>(da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, non rientranti nell'esenzione di cui all'art. 1 D.L. 93/08)</p> <p><i>"Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine e garage), classificate nelle categorie catastali C/2 e C/6, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare per categoria di appartenenza. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ciascuna di esse con autonoma rendita catastale"</i> (Art. 7 c. 1 vigente Regolamento I.C.I.).</p>	<p>5,00 per mille</p>
<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>(da applicarsi alle abitazioni assimilate da regolamento comunale non rientranti nell'esenzione di cui al D.L. n. 93/08)</p> <ul style="list-style-type: none">• abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;• unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale di socio assegnatario;• alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;• unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;• due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.	<p>5,00 per mille</p>
<p>DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E PER ABITAZIONI EQUIPARATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>(da applicarsi alle abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9, relative pertinenze e abitazioni assimilate da regolamento comunale, non rientranti nell'esenzione di cui all'art. 1 D.L. 93/08)</p>	<p>€ 103,29</p>
<p>AREE FABBRICABILI</p>	<p>5,00 per mille</p>
<p>FABBRICATI PRODUTTIVI (Cat. D/1)</p>	<p>5,00 per mille</p>
<p>IMMOBILI DI CATEG. A (ABITAZIONI) E RELATIVE PERTINENZE LOCATI CON CONTRATTO "REGISTRATO" AI SENSI DELLA L. 431/98, A SOGGETTI CHE LI UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE.</p> <p><i>(Per usufruire dell'applicazione dell'aliquota è necessario produrre istanza su appositi modelli disponibili presso gli uffici comunali allegando idonea documentazione.)</i></p>	<p>6,00 per mille</p>
<p>RESTANTI IMMOBILI</p>	<p>7,00 per mille</p>

Dalla Residenza Comunale, li 06 Dicembre 2010

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Ubaldo DI NARDO)